

2) *La Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Sentenza del Tribunale 16 dicembre 2010 — Rubinstein e L'Oréal/UAMI

(Cause riunite T-345/08 e T-357/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL — Marchi nazionali figurativi e denominativi anteriori BOTOX — Impedimento relativo alla registrazione — Lesione alla notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009)»]**

(2011/C 46/16)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Helena Rubinstein SNC (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e J. Pagenberg, avvocati) (causa T-345/08) e L'Oréal SA (Parigi) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e J. Pagenberg, avvocati) (causa T-357/08)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Allergan, Inc. (Irvine, California, Stati Uniti)

Oggetto

Nella causa T-345/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 maggio 2008 (causa R 863/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Allergan, Inc. e l'Helena Rubinstein SNC, e, nella causa T-357/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2008 (causa R 865/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Allergan, Inc. e L'Oréal SA.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Helena Rubinstein SNC è condannata alle spese nella causa T-345/08.*
- 3) *L'Oréal SA è condannata alle spese nella causa T-357/08.*

(¹) GU C 272 del 25.10.2008.

Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI

(Causa T-346/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Raffigurazione di una campana di cioccolata con un nastro rosso — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 46/17)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt Sprüngli (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv. ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 13 giugno 2008 (procedimento R 943/2007-4), riguardante una domanda di registrazione come marchio comunitario di un segno tridimensionale raffigurante una campana di cioccolata con un nastro rosso

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Chocoladefabriken Lindt Sprüngli AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 260 dell'11.10.2008.

Sentenza del Tribunale 17 dicembre 2010 — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/UAMI (Forma di un coniglio di cioccolata)

(Causa T-395/08) (¹)

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Raffigurazione di un coniglio di cioccolata — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Assenza di carattere distintivo acquisito attraverso l'uso — Art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 7, n. 3, del regolamento n. 207/2009)»]**

(2011/C 46/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Chocoladefabriken Lindt Sprüngli (Kilchberg, Svizzera) (rappresentanti: avv. ti R. Lange, E. Schalast e G. Hild)